



Il Prefetto della Provincia di Treviso

Visto il decreto 14 dicembre 1954 n°7021 del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n°6, in data 10 gennaio 1955, con il quale si de limita al comprensorio del Bacino Imbrifero Montano del Brenta, comprendendovi per la provincia di Treviso i Comuni di Borso del Grappa - Crespano del Grappa - Paderno del Grappa;

Viste le istanze con cui i Sindaci di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, in esecuzione della volontà manifestata dai Consigli Comunali, chiedono che i rispettivi Comuni siano costituiti in Consorzio al fine di utilizzare in opere di sistemazione montana i sovraccanoni sulle derivazioni idroelettriche di propria spettanza;

Visto lo schema di Statuto all'uopo proposto;

Considerato che nella specie si verificano le condizioni volute dalla Legge 27 dicembre 1953, n°959 per la costituzione del Consorzio fra i Comuni della provincia appartenenti al suindicato Bacino Imbrifero per il conseguimento dello scopo in premessa;

Sentiti i pareri favorevoli dall'Ufficio del Genio Civile e della Giunta Provinciale Amministrativa;

Visto l'art.1 della Legge 27 dicembre 1953, n°959;

D E C R E T A :

Art.1 - I Comuni di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa sono costituiti in Consorzio per l'utilizzazione di opere di sistemazione montana dei sovraccanoni sulle derivazioni di energia elettrica.

Art.2 - L'Ente avrà la denominazione "Consorzio Obbligatorio fra i Comuni della Provincia di Treviso facenti parte del Bacino Imbrifero del Brenta" ed avrà sede in Crespano del Grappa, Comune capo consorzio.

Art.3 - Il Consorzio svolgerà la propria attività in conformità alle norme contenute nello Statuto composto di 17 articoli, che

viene allegato al presente decreto per formarne parte integrante.

Treviso, 13 settembre 1956.



IL PREFETTO

Handwritten signature of the Prefect

Main body of the document containing several paragraphs of text, which is mostly illegible due to heavy noise and poor scan quality.

CRESPANO DEL GRAPPA

PROVINCIA DI TREVISO

STATUTO DEL CONSORZIO FRA I COMUNI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME BRENTA

838*****

Capo I°

Art. I

Tra i Comuni di Borso del Grappa, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa, compresi nel bacino imbrifero del fiume Brenta, come delimitato dal D.M. 14/12/1954 pubblicato nel supplemento al giornale della G.U. n.6 del 10/1/1955, è costituito il Consorzio denominato "Consorzio Obbligatorio fra i Comuni della Provincia di Treviso facenti parte del Bacino Imbrifero del Brenta".

Il Consorzio è costituito ai sensi ed agli effetti di cui all'art. I della Legge 27/12/1953 n.959 ed ha sede presso il Comune di Crespano del Grappa, che pertanto è Comune Capoconsorzio.

Art.2

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere alla Amministrazione del fondo comune previsto dall'art. I, comma 14° della Legge 27/12/1953 n.959, impegnandolo nella esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità intese a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni, come:

- a) l'esecuzione di opere stradali di competenza dei Comuni;
- b) la costruzione di acquedotti, di ospedali, poliambulatori e la costruzione di opere idrauliche, igieniche e l'estensione di linee elettriche;
- c) la costruzione di edifici destinati alla istruzione;
- d) la esecuzione di opere di sistemazione montana, che siano di competenza dello Stato;
- e) di assumere in conto e spesa dei singoli Comuni, la progettazione e la esecuzione di opere di competenza dei Comuni stessi, che si inquadrino nelle opere programmate del Consorzio;
- f) di effettuare tutte le operazioni necessarie per finanziare provvisoriamente i Comuni o le iniziative programmate, in attesa di pagamenti da parte degli Enti debitori e può compiere ogni altra operazione finanziaria che sia deliberata dalla Assemblea, nonché concedere finanziamenti a Comuni o altri Enti che operano nel quadro delle iniziative programmate e cioè entro i limiti dei fondi disponibili.

Sono escluse in genere le opere che hanno un interesse relativo al particolare abito dei singoli Comuni: possono, peraltro essere finanziate opere di singoli Comuni, allorché questi, per la particolare posizione topografica, siano esclusi da benefici diretti e indiretti delle opere di carattere generale.



Art. 3

Il Consorzio inoltre potrà:

- a) richiedere l'erogazione della fornitura diretta di energia elettrica a' sensi e secondo le modalità previste dall'art. 3 della Legge 27/12/1953 n. 959;
- b) rappresentare i Comuni che ne fanno parte in tutte le pratiche da trattare in sede amministrativa o giurisdizionale, inerenti alla ripartizione dei fondi, di cui alla Legge precisata, in contrasto con similari Consorzi di altre Provincie e con le Società concessionarie di grandi derivazioni d'acqua;

Art. 4

Per l'assolvimento del proprio scopo il Consorzio utilizza la quota attribuitagli ai sensi dell'art. I comma 4° della Legge 27/12/1953 n. 959, la quale fissa un sovracanoone annuo di lire L. 300 per ogni KW di potenza nominale media energia, a carico dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte, nel perimetro del bacino imbrifero.

Nel patrimonio del Consorzio potranno entrare eventuali lasciti o donazioni.

Art. 5

Faranno parte di diritto del Consorzio anche tutti quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi, a' sensi della art. 52 del Testo Unico sulle acque II/12/1953 n. 1775.

Art. 6

Il Consorzio é di durata illimitata, cessa in pieno diritto per esaurimento del fine e può cessare nello stesso modo e con le stesse forme seguita per la sua costituzione.

Art. 7

Il Consorzio, é riconosciuto Ente Morale, a norma dell'art. 162 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3/3/1934 n. 383.

Capo 2°

Art. 8

Sono organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea Consorziale composta dai Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati;
- b) Il Presidente nella persona del Sindaco Capoconsorzio o del suo delegato.

Non si fa luogo alla costituzione del Consiglio Direttivo, di cui all'art. 159 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3/3/1934 n. 383, essendo le attribuzioni di questo totalmente disimpegnate dall'Assemblea Consorziale.

Art. 9

Le riunioni dell'Assemblea Consorziale avranno luogo, su invito del Presidente, almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Presidente stesso ne ravvisi la necessità o a richiesta di almeno un Membro del Consorzio.

Gli avvisi di convocazione dovranno pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della adunanza, salvo nei casi d'urgenza nei quali basterà un preavviso di 24 ore e dovranno

Art.10

L'Assemblea del Consorzio non può deliberare se non intervenga la totalità dei Membri del Consorzio stesso.

Di ogni seduta si redigerà processo verbale.

Le deliberazioni saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune Capoconsorzio.

Art.11

Il Presidente è il Capo del Consorzio e come tale esercita le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Consorzio in giudizio e fuori;
- b) convoca e presiede l'Assemblea del Consorzio;
- c) firma la corrispondenza, i contratti ed in genere gli atti con terzi a nome del Consorzio, nonché i verbali di seduta;
- d) propone all'Assemblea tutti i provvedimenti che reputa necessari ed utili nell'interesse del Consorzio;
- e) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- f) è in genere investito delle stesse attribuzioni del Sindaco;

Art.12

Il Segretario del Comune Capoconsorzio è anche Segretario del Consorzio e come tale deve disimpegnare le seguenti mansioni:

- a) assistere alle adunanze dell'Assemblea del Consorzio ed estendere i processi verbali delle medesime, apponendovi la firma;
- b) tenere la corrispondenza e custodire tutti gli atti a l'archivio del Consorzio;
- c) tenere la contabilità del Consorzio;
- d) curare l'evaseione e l'aspedizione degli atti, giuste le disposizioni dell'Assemblea e del Presidente.

Art.13

Le competenze da corrispondersi al Segretario saranno stabilite annualmente dall'Assemblea Consorziale.

Capo 3°

Art.14

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Per la predisposizione e approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo si fa riferimento a quanto disposto in merito dalla Legge Comunale e Provinciale.

Art.15

Il servizio di esattoria e tesoreria, da disciplinarsi con apposito regolamento, verrà affidato ad istituto bancario abilitato alle funzioni, sotto l'osservanza della legge e regolamenti in materia.

Capo 4°

Art.16

Per tutto ciò che non fosse disposto o previsto dal presente Statuto il Consorzio si riporta alla legislazione vigente in materia di Consorzi fra Provincie e Comuni.

Art.17

Ogni modifica al presente Statuto, proposta dall'Assemblea Consorziale, dovrà essere approvata dai singoli Enti Consorziati ed entrerà in vigore non appena comunicata dagli Enti stessi al Comune Capo Consorzio.